

Comunu de Crucuris Provìntzia de Aristanis Bia de Cresia, n. 14 09090 CRUCURIS (OR)		Comune di Curcuris Provincia di Oristano Via Chiesa, n. 14 09090 CURCURIS (OR)
<i>Partida I.V.A. 00478550957 - Còdici Fiscali 80006660957</i> <i>Telèfunu: 0783.91751 - Fax: 0783.91751 - E-mail: comunecurcuris@tiscali.it</i>		

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 01-04-2026

Oggetto: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante la disciplina per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
- in particolare l'art. 4, che stabilisce per i Comuni in zona climatica C (zona di appartenenza del Comune di Curcuris) un periodo di accensione degli impianti termici dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore giornaliere, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì al comma 4 che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche evidenziano temperature inferiori alle medie stagionali e che tali condizioni possono arrecare disagio alla popolazione, in particolare alle fasce più vulnerabili;

RAVVISATA ancora necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali;

RILEVATO che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, estendere la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 4 ore giornaliere dal 1^a al 10 aprile 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA,

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 4 ore giornaliere secondo le seguenti modalità:

- Per gli impianti di riscaldamento installati presso gli edifici pubblici comunali e scolastici dovranno essere riattivati dalla data odierna, per un massimo di quattro ore die, fino alla data del 10.04.2026 compreso.
- Per gli edifici residenziali la proroga è di 4 ore giornaliere fino al 08 aprile 2026.

Durante il periodo di proroga:

- la durata massima di accensione non dovrà superare le **4 ore giornaliere**;
- dovranno essere rispettati i valori massimi di temperatura ambiente previsti dalla normativa vigente:
 - **17°C** (+2°C di tolleranza) per edifici industriali/artigianali;
 - **20°C** (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Resta l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 74/2013 in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici.

AVVERTE CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
- Che sia trasmessa a: Prefettura di Oristano, Comando Polizia Municipale.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2 del D.P.R. 1199/1971).

Il Sindaco
Pilloni Raffaele Salvatore